

383599

ELENCO DEI DOCUMENTI

- 1°) domanda
- 2°) stato di famiglia vistato dall'Ufficio Distrettuale di Ostuni
- 3°) certificato di Residenza
- 4°) dichiarazione dello scrivente
- 5°) certificato del sindaco attestante che nella casa ove attualmente occupa risiede dal 29/12 1952:
- 6°) Vaglia di L. 500 intestato a cotesto Ente:
- 7°) certificato Penale Generale

ELENCO DEI DOCUMENTI

- 1°) domanda
- 2°) stato di famiglia vistato dall'Ufficio Distrettuale di Ostuni
- 3°) certificato di Residenza
- 4°) dichiarazione dello scrivente
- 5°) certificato del sindaco attestante che nella casa ove attualmente occupa risiede dal 29/12 1952:
- 6°) Vaglia di L. 500 intestato a cotesto Ente:
- 7°) certificato Penale Generale

MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI FASANO
D. 1190
Diritti segret. L. 10
Diritti organo L. 10
L'ESORDIO

RICHIESTA DI CERTIFICATO

Al nome di Rubino Giambattista

(di o fu) ===== e (di o fu) =====

nat. o il 7 giugno 19 97 in Fasano

circondario (o stato di) Brindisi

si chiede il certificato (generale, penale o di capacità civile)

per uso assegnazione case popolari

Fasano, 28 gennaio 19 56

Ill.mo. Procuratore della Repubblica

BRINDISI

L'Ufficiale dello Stato Civile

TRIBUNALE DI BRINDISI

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato Penale Generale

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulti:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. il magistrato che la pronunziò e sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. per le decisioni perali, il titolo del reato con le aggravanti o diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato; 5. gli articoli di legge applicati ovvero: NULLA).

NULLA

19 GEN. 1956



IL SEGRETARIO

(Firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Rubino Giambattista fu Stefano nato in Fasano
il 7/8/ 1907 di professione fe roviere dichiara di occupare la
casa dove attualmente abita dal 29/12/1952:

Fasano, li 28 gennaio 1956

IL FEDE MI SOTTOSCRIVO

Rubino Giambattista

1. A. C. P. - Brindisi

PROT. N. _____

31 GEN. 1956

Onorevole ISTITUTO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA VIA CASIMIRO 9

BRINDISI

Il sottoscritto Rubino Giambattista fu Stefano nato a Fasano il 7/6/1907 e qui residente, chiede che gli venga assegnato un appartamento di case popolari, alla condizioni trattate dal bando di concorso affisso in questo Comune.

Alliga alla presente domanda i documenti richiesti in duplice copia:

Fasano, li 28 gennaio 1956

Con osservanza

Rubino Giambattista

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Nº. 183

Uff. Rag.

30 AGO. 1956

RACCOMANDATA

Sp. Rubino Giambattista
Le Corso Garibaldi, 165
- Fasano -

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione

La accoglienza della tua domanda, pervenuta che te è stato
concesso un alloggio in locazione nella stabile di proprietà di que-
sto Istituto, sito in via *for la Selva*, detto 4° scala
interno 1.

Detto alloggio è composto di vani utili oltre gli
accessori equivalenti a vani legali 4-80

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Isti-
tuto, Via Casimiro, n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente però, devi mandare di un assegno bancario
intestato al Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brin-
disi, per l'ammontare di L. 32.665 - come appresso dovute:

a) mensilità di fitto e servizi	10 SET. 1956	40 OTT. 1956
L. 1.500 - vano x vani 4-80		L. 7200 -
b) canone consumo acqua normale		L. 450 -
c) contributo nell. spese di illuminazione locale		L. 50 -
d) deposito cauzionale (par. 23 men- 1/3 di fitto)		L. 23.748 -
e) deposito spese contrattuali		L. 1.000 -
f) I. G. E. 3% su a)		L. 216 -
		<u>32.664 -</u>

In sede di contratto si deve indicare la data e l'ora di
consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 10 SET. 1956
corrente, sarà dichia-
rata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

(G. M. Le Ballo (MAGLIARINO))

Chianini

Il sottoscritto dichiara di conoscere lo
Stato dei lavori per gli alloggiamenti idrici
fornitura ed elettrico e di accettare senza
riserve l'affidamento

Bubico li 6-9-1956

Bubico Giambattista

E. SOLVITILLO.-

precedenti e pendenze penali e gli atti di questo ufficio.-

It stresses the results of the various conditions, while the political, economic and

(50)-E' individuo comprensivo dei doveri di condanna;

(40) Egli abitava nell'attuale casa da circa 4 anni;

(30)-Il richiedente abita in una casa composta da due vani ed accessori;

* ୧୮୮୭ ମସିହା

20)-(Il nucleo organizzativo è composto da una struttura di

Io) - RUBINO giambattista fu Stefano, nato a Fasano il 7-6-1907, ivi residente in questo Corso Garibaldi N° 166, manovale delle FF.SS., ha un reddito complessivo col nucleo familiare di L. 45.000 mensili;

—:07M0W1J0J1J

4 Si comunicano qui di seguito le informazioni chieste col foglio in

ALTA PREFETTURA DI

OGGETTO: Assegnazione alloggi popolari nel comune di Fossano 3° e 4° lotto.

R. al F. Mr. 8602 del 20/2/u.s.

Mr. 24/1166 di prot.

Fasano, Lt 29 Mar 1956.

REGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI BARI
STAZIONE DI FASANO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

31 AGO, 1966

Prot. N.

7549

Brindisi

AL SIG.

RUBINO LANTARINO

VIA F. R. P. 6

FALIANO 182

Con riferimento alla richiesta di riscatto dell'alloggio a suo tempo assegnatole in locazione si comunica che per poter dare corso alla pratica è necessario che la S.V. produca una domanda in carta semplice con la quale precisa di voler riscattare l'alloggio in virtù delle leggi vigenti alligando un assegno bancario di L. 5.000 -a rimborso spese di istruttoria.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff.le Com.te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

I. A. C. P. - Brindisi
RACCOMANDATA A. R.
PROT. N. 25 AGO. 1966

RACCOMANDATA

Fasano, li 20 agosto 1966.-

Alla Spett.le DIREZIONE PROVINCIALE

DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

B R I N D I S I

OGGETTO: Domanda di riscatto - Inquilinato 4° Lotto - Scala G. - Via F.lli
Rosselli, 6 - FASANO (Brindisi).-

I sottoscritti Inquilini del 4° lotto C.P. - Scala G
Via F.lli Rosselli, 6 - Fasano (Brindisi), giusta le vigenti dispo
sizioni, chiedono il riscatto del loro alloggio, attualmente con
dotto in locazione:

L'lotto 4° G/1	1°) - Rubino Giambattista	: <u>Rubino Giambattista</u>
L'lotto 4° G/2	2°) - De Luca Antonio	: <u>De Luca Antonio</u>
L'lotto 4° G/3	3°) - Sardella Giuseppe	: <u>Sardella Giuseppe</u>
L'lotto 4° G/4	4°) - Vinci Vito	: <u>Vinci Vito</u>
L'lotto 4° G/5	5°) - Greco Grazia	: <u>Greco Grazia</u>
L'lotto 4° G/6	6°) - Laghezza Angelo	: <u>Laghezza Angelo</u>
L'lotto 4° G/7	7°) - Galizia Crescenzo	: <u>Galizia Crescenzo</u>
L'lotto 4° G/8	8°) - Campanella Oronzo	: <u>Campanella Oronzo</u>
L'lotto 4° G/9	9°) - Turchiarulo Quirino	: <u>Turchiarulo Quirino</u>

In attesa di un cortese cenno di riscontro, ringra
ziano anticipatamente.-

Distinti saluti.-

Per l'inquilinato:

Mitt. Quirino TURCHIARULO

Via F.lli Rosselli, 6/9

FASANO (Brindisi)

I. A. C. P. - Brindisi

RACCOMANDATA R. R.

7991
PROT. N. 44 SEI. 1966

Fasano, li

12-9-

1966.-

Allo Spett.le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Sede Provinciale di

BRINDISI

OGGETTO: Riscatto alloggio.-

Riferimento nota n°. 7991 del 11-8- 1966.-

Il sottoscritto, in base alle vigenti disposizioni di legge, rivolge istanza a codesto spett.le Istituto, al fine di potere riscattare il proprio alloggio assegnatole in locazione da circa 10 (dieci) anni.-

Per quanto sopra allega alla presente un assegno circolare di Lt. 5.000=, per le spese d'istruttoria.-

Fiducioso dell'accoglimento della presente, ringrazia e resta in attesa delle condizioni contrattuali.-

Con ogni osservanza.-

L'Inquilino

Rubino Giambattista

Mitt.

Rubino Giambattista

Via F.lli Rosselli, 6/___ - 4° Lotto

FASANO (Brindisi)

Allegato: n. 1 assegno circolare di Lt. 5.000=

RA
359/26

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 3147

Brindisi, li 22 APR. 1967

RACCOMANDATA

AL SIG. RUBINO GIANBATTISTA

L. Lom. (P. S. G/1 - Via F. Roncell.

FASANO (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 23I

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in FASANO Lotto 4 scala 8/1
8/1 Via Roncell. a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 23I ascende a lire 1.534.239.-.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oooOooo-----

N. di prot.

8259

23 SET. 1966

Brindisi lì _____

AL SIG.

RUBINO Cammilleri
L. L. P. L. L. G. / 1 - Via E. Rossetti

PAIA No (BR)

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL. PP. con circolare N. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale .-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I. A. C. P. invitarla per il perfezionamento del contratto di cessione. -

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. le Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta. -

Rubino Giambattista
FASANO = Via F.Lli Roselli, 6/1

L.A.C.P. - Brindisi

PROT. N. 2961

24 MAG, 1967

Fasano, li 23/5/67

SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
BRINDISI

Con riferimento alla pregiata Vs/ del 22/4/67 protocol-
lata al n. 3147 il sottoscritto Rubino Giambattista dichiara di
accettare a riscatto l'alloggio sito in Fasano lotto n. 4 scala G/1
Via Roselli, giusto D.P.R. 27/4/62 n. 231, in numero di anni 15.

Con osservanza

Rubino Giambattista

~~135.747.6786 - 135.747 - 1.479.445~~

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in F A S A N O alla via Fratelli Rosselli
N. 6 Scala G Int. 1 Vani utili N. 3 ed accessori — Vani legali N. 5

CONCESSIONARIO: Sig. RUBINO Giambattista

Contratto di cessione in data 29 agosto 1967 N. 92879 di repertorio

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE L. 2.191.770

a dedurre:

30% a mente art. 6 D. P. R. 17-1-1959, n. 2 L. 657.531

0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
al massimo di 20 anni L. 54.794 L. 712.325

Costo di cessione L. 1.479.445

Eventuali anticipi L. -

Differenza definitiva da scontare L. 1.479.445

Periodo di ammortamento anni Quindici

Tasso 5%

Rata annua 1479445 x 0,09634229 L. 142.533

Rata mensile 142533 x L. 11.878

Decorrenza dal 1° luglio 1967 al 1° luglio 1982

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. 26/2171 intestato all'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore dell'alloggio L. 11.878

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI, BRINDISI:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 435

2) canone acqua mensile L. 650

3) illuminazione scale e cortili L. 200

Manutenzione allo stabile
4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. 2.500

TOTALE L. 3.785

TABELLA AMMORTAMENTO

Unità di tempo in anni	ANNUALITA'		Valore da ammortizzare	Destinazione della rata annua costante di L. 142.533		Valore ammortizzato	Valore residuo da ammortizzare
	dal	al		Quota interesse	Quota ammortamento capitale		
1	10/7/1967	10/7/1968	1479445	73972	68561	68561	1410884
2	10/7/1968	10/7/1969	1410884	70544	71989	140550	1338895
3	10/7/1969	10/7/1970	1338895	66945	75588	266138	1263307
4	10/7/1970	10/7/1971	1263307	63165	79368	295506	1183939
5	10/7/1971	10/7/1972	1183939	59197	83336	378842	1100603
6	10/7/1972	10/7/1973	1100603	55030	87503	466345	1013100
7	10/7/1973	10/7/1974	1013100	50655	91878	558223	921222
8	10/7/1974	10/7/1975	921222	46061	96472	654695	824750
9	10/7/1975	10/7/1976	824750	41237	101296	755991	723454
10	10/7/1976	10/7/1977	723454	36173	106360	862351	617094
11	10/7/1977	10/7/1978	617094	30855	111678	974029	505416
12	10/7/1978	10/7/1979	505416	25271	117262	1091291	388154
13	10/7/1979	10/7/1980	388154	19408	123125	1214416	265029
14	10/7/1980	10/7/1981	265029	13251	129282	1343698	135747
15	10/7/1981	10/7/1982	135747	6786	135747	1479445	==
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					



4 Fern

B88

30 GEN. 1979

- Al notaio Vincenzo LOIACONO- BRINDISI
- Alla Sig.ra GRECO Pasqua ved. Rubino
- 4° Lotto case popolari Sala G/1- FASANO

La signora GRECO ved. Rubino ha chiesto quietanza liberatoria per l'alloggio n° 1 scala G del 4° Lotto case popolari di Fasano.

Il marito della richiedente è deceduto in Fasano.

La signora Greco dovrà dimostrare di aver effettuato, per aver diritto a quanto chiede, due distinti versamenti sul c/c P^ostale n° 26-2171, uno di lire 59.390 per saldo rate di ammontamento arretrate, l'altro di lire 446.144 per debito residuo netto di interessi.

IL PRESIDENTE

(Enrico ORTESO)



LO/MT/DV

Fasano, li 25 ottobre 1978.-

Allo Spett./le

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

BRINDISI

ISTITUTO CASE POPOLARI BRINDISI PROT. N. 12858 DA 26 OTT. 1978

La sottoscritta GRECO Pasqua Ved. di Rubino Giambattista nata a Fasano il 6 giugno 1925, ivi residente alla Via F./lli Ros-selli, 76/I (4° lotto Case Popolari), fa domanda a codesta spett./le Direzione di poter riscattare il restante del mutuo gravente sul proprio alloggio - riscattato dal defunto suo marito Rubino Giambattista.-

In tale attesa, ringrazia ed ossequia.-

Con osservanza.-

- Greco Pasqua Ved. Rubino -

Pasqua Rubino

*lote h. 1^a
FASANO
n. 265*

516. n. 161 F. 45

Servizio dei Conti Correnti Postali

Ricevuta di un versamento

di L. (*) 59.390

(*) Cinquecentoventisei e 90/100
(in cifre)
(in lettere)

Esiguito da Greco Pasquale D. Publio

26/2171

Ist. Aut. Case Popolari
Serv. Cassa DD. PP.
alienaz. stabili

BRINDISI

Addi (1) 2-2-1979

Bollo lineare dell'Ufficio accettante
B CTC POSTALI 3
FASANO CENTRO
372 217179

Ufficiale di Posta

Bollo a data
Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti
liberi prima e dopo l'indicazione dell'importo.



INDIPENDENTE C

BRINDISI

IN ENTE MORALE CON R. D. 18

- Al notaio Vinc.

- Alla Sig.ra

4° Lotto ca

d. Rubino ha chiesto

del 4° Lotto case p

chiedente è deceduto

IL PRESIDENTE

(Errico ORTESO)

Errico

Servizio dei Conti Correnti Postali

Ricevuta di un versamento

di L. (*) 446.144

(*) Quattrocentoquaranta e 144/100
(in cifre)
(in lettere)

Esiguito da Greco Pasquale D. Publio

26/2171

Ist. Aut. Case Popolari
Serv. Cassa DD. PP.
alienaz. stabili

BRINDISI

Addi (1) 2-2-1979

Bollo lineare dell'Ufficio accettante
B CTC POSTALI 3
FASANO CENTRO
771 286179

Ufficiale di Posta

Bollo a data
(*) Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti
disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo.

NO

La signora Greco dovrà dimostrare di aver effettuato, per aver diritto a quanto chiede, due distinti versamenti sul c/c Postale n° 26-2171, uno di lire 59.390 per saldo rate di ammontamento arretrate, l'altro di lire 446.144 per debito residuo netto di interessi.

LO/MT/DV



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. _____

1388

li. _____

30 GEN. 1979

- Al notaio Vincenzo LOIACONO- BRINDISI
- Alla Sig.ra GRECO Pasqua ved. Rubino
4° Lotto case popolari Sala G/1- FASANO

La signora GRECO ved. Rubino ha chiesto quietanza liberatoria per l'allòggio n° 1 scala G del 4° Lotto case popolari di Fasano.

Il marito della richiedente è deceduto in Fasano.

La signora Greco dovrà dimostrare di aver effettuato, per aver diritto a quanto chiede, due distinti versamenti sul c/c P^ostale n° 26-2171, uno di lire 59.390 per saldo rate di ammontamento arretrate, l'altro di lire 446.144 per debito residuo netto di interessi.

IL PRESIDENTE

(Enrico ORTESO)

LO/MT/DV

Tram
5/9/67
n. 36566



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

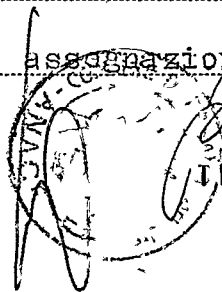
dalle risultanze di questo registro di popolazione

CERTIFICA

che il signor Rubino Giambattista nato a Fasano il
7/6/1907 occupa la casa sita al corso Garibaldi 166
dal 29/12/1952:

In fede si rilascia in carta libera assegnazione case popolari

li 19 gennaio 1956



IL SINDACO



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

dalle risultanze di questo registro di popolazione

CERTIFICA

che il signor Rubino Giambattista nato a Fasano

il 7/6/1907 ha la sua abituale residenza in questo

comune sin dalla nascita:

In fede si rilascia in carta libera assegnazione case popolari

il 19 gennaio 1956

IL SINDACO



MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data di nascita	Relazione di parentela col capo famiglia	Stato Civile	Professione
1	Pandino Frankforter	Fasano	4-5-1902	Capo	coniug.	Manovale
2	Greco Pasquale	"	5-5-1925	figlio	"	Contadino
3	Pandino Laura	Genova	25-12-1935	figlia		
4	" Stefano	Genova	28-10-1938	"		
5	Greco Giordanna	Fasano	24-5-1945	figlia		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Rilasciato a richiesta di *Art. Anna C. C.*

per *uso uff.*

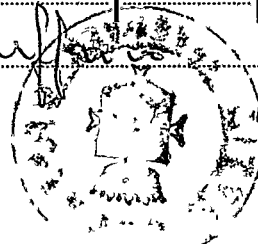
IL COMPILATORE

Capelli

Fasano, li

5 - 3 - 1955

1955



IL SINDACO

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio di Riscossioni fitti attivi di fabbricati
in Brindisi

Bolletta di carico N.

Mese dal 10-9-56 al 10-10-56

Ruolo N.

Inquilino: Rubino GraubattiniLocale: 1° lotto int. 1 foranoSOMME DOVUTE

Canone di fitto L.	1'200	
Rimborso acqua consumo normale »	450	
» » eccedenza trim. »		
» canone per luce »	50	
» spese pulizia spazi e altri comuni »		
» spese portierato »		
» <u>Importo cauzionale</u> »	23'418	
» <u>spese contrattuali</u> »	1'000	
» diritti esazione a domicilio »		
		L.
Rimborso I. G. E. <u>3%</u> % »	216	
		L.
TOTALE L.	32'664	

diconsi lire

Trentadue milaseicentorestantaquattro

Per quietanza

Brindisi, 14-9-56

L'AGENTE RISCOUATORE

Imposta Generale Entrate è stata versata su c/c postale 1-340 intestato al 1° Ufficio Imposta Generale Entrate - Roma

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DALLA PROVINCIA DI BRINDISI

--00(0)0000--

Prot n. 914

Brindisi li 4 OTT. 1956

Al Sig. Brindino Episcopo Bonfigliato
4^o Lotto - Via per la Selva
- Galano -

OGGETTO: Invia contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto, =

IL PRESIDENTE
(Con.te Ubaldo VALLARINO)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(5) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o del denunziante e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziante o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

L. l. sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. RUBINO GIAMBATTISTA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n.I del 4° lotto

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 7200 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 28.710

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 Agosto 1963 al N. 758

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire 28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

CARMINE MAGNANTE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In aggiunta di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1203)

Ai sensi dell'art. 74
della Legge Registro

MODULISTICO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l o Com.te Ubaldo

I sottoscritti (1)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9

dimoranti (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

o e ed il

convenzioni fra essi denunzianti (3)

Sig. RUBINO GIAMBATTISTA

hanno avuto

convenzioni che (4) 10 - 8 - 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. 1 del 4° lotto

Designazione delle cose locate: Case popolari nel Comune di FASANO

dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Durata della locazione:

L. 7200 mensili anticipate

Corrispettivi pattuiti:

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A, addi

27 Agosto 1962

L. DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 25 AGO 1962 19 di N. 2985

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE
(*) Bollo e calendario



IL DIRETTORE
DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti),

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziante (3) ed il

Sig. RUBINO Giambattista

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1 del 4^o lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 7.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27. Agosto 1960

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 27. Agosto 1960 al N. 117

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 117.000

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili, a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 002)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. RUBINO Giambattista

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: Appartamento n. 1 del 4° lotto

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 7.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO 1959 19

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 al N. 1312

vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire Centoquindici

(8) Bollo a calendario:

IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre-1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e, errate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti e cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essa denunziant. e (3) ed il

Sig. Rubino Guichard

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1^o del 4^o lotto

di Case Popolari nel Comune di Jesano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 200 mensili anticipate 86400

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. Rubino Giambattista

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 1 del 4° Lotto
di case popolari nel Comune di Jorano

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 7200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 19 57.

I. ... DENUNZIANTE (7)

II. PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 9 AGO 1957 al N. 1794

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Novemilase

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.